

OSTEOPATIA ITALIANA

DI ALESSANDRO QUARTI

Ormai molte sono le telefonate che arrivano personalmente ed in federazione sullo stato del riconoscimento dell'Osteopatia in Italia.

Le più comuni si possono riassumere in “Quando?” e “Sarò automaticamente riconosciuto?”.

Per la prima domanda conoscendo le dinamiche politiche italiane, la risposta è tutto sommato semplice, non si sa, e non si può prevedere. Un esempio lo forniscono i Chiropratici nel 2008 (articolo 335 della Finanziaria 2008), i cui decreti attuativi dovevano essere emanati entro sei mesi. Mai emanati ed è passata una decina d'anni e oggi i chiropratici si trovano e riprovarci con il nostro stesso ddl..

Per rispondere alla seconda domanda facciamo una premessa di fondo, e cioè, che in data 8 gennaio 2018 (ddl. Lorenzin 2018) viene individuata la professione sanitaria dell'Osteopata.

Questa data crea uno spartiacque temporale tra essere e praticare la medicina Osteopatica.

Pazienti avvocati mi insegnano che in Italia, vige il principio che ciò che non esplicitamente vietato è lecito.

Da questa forte affermazione deriva il fatto che prima della data sopra citata, sostanzialmente chiunque ed in maniera autonoma poteva definirsi Osteopata senza incappare in problematiche legali particolari. La pratica stessa all'interno del benessere veniva esercitata aprendo una partita iva, come per esempio “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA” (CODICE ATECO:96.09.09.). In altri casi invece, dove si era in possesso di diverso titolo sanitario, come quello del fisioterapista, spesso la materia era esercitata come terapia manuale.

In questa dicotomia, taluni sostenevano che l'Osteopatia è pratica non convenzionale e taluni pratica sanitaria, quindi un'interrogazione parlamentare è stata fatta: “RISPOSTA INTERROG 5-01832 BINETTI: PROFILO PROFESSIONALE DELL'OSTEOPATA E DEL

In tale interrogazione la Camera risponde che sostanzialmente è pratica delle professioni sanitarie: *“Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’Osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie.”*

Questa riposta, se pur ovviamente, estremamente autorevole, non è legge, e quindi le cose sono andate avanti come è sempre stato senza nulla mutare. I possessori di titolo sanitario lo facevano “valere” e i non possessori continuavano ad esercitare nel non convenzionale.

Ma se l’Osteopatia prima dell’8 gennaio 2019 in Italia dal punto di vista giuridico non esiste, dove potevi andare nel nostro paese per diventare un Osteopata?

Da qui si apre un capitolo interessante. Se giuridicamente l’Osteopata non esisteva, chiunque poteva insegnare ed investire economicamente in un percorso autonomo di osteopatia. Molte aziende ed associazioni quindi, sono nate a tale scopo, offrendo all’allievo un percorso autodisciplinato e auto deliberato, per un attestato o diploma di osteopatia.

Tale diploma però in mia conoscenza, non è titolo professionalizzante normato, dato che purtroppo in questi casi né la scuola né la materia sono normati, ma titolo di onorificenza.

Digitando sull’enciclopedia cos’è un diploma esce la seguente definizione:

“diploma /di·plò·ma/ ,sostantivo maschile

- 1. Documento ufficiale che attesta il compimento di un determinato ordine di studi o il conseguimento di un’abilitazione professionale: d. di laurea, d. di maturità; com., il titolo di studio o l’abilitazione che col diploma vengono conferiti.*
- 2. Qualsiasi attestato che sancisce una onorificenza, un premio, una vittoria; iron. o scherz., crisma, patente, riconoscimento generale.”*

Alcune di queste scuole si sono confederate in associazioni, cercando di darsi regole comuni ispirate a norme e benchmark internazionali per creare una qualità formativa.

Altre scuole, poche purtroppo, per poter fornire agli aspiranti Osteopati un percorso che alla fine non insegnasse semplicemente un mestiere, ma che potesse portare lo studente ad un

titolo normato, si sono affidate ad università o istituti stranieri, negli stati in cui l'osteopatia è normata.

Dopo l'8 gennaio 2018 apparentemente le cose continuano imperturbate come se nulla fosse successo, ma il ministero della Salute in una richiesta indicante il quesito in cui all'oggetto: *“Richiesta corsi di Osteopatia e Terapia manuale”*, risponde il 13 luglio 2017 che *“l'esercizio di osteopata e di terapia manuale, può essere esercitato da laureati sanitari dal 8 gennaio 2018 dopo il riconoscimento della professione sanitaria dell'Osteopata. Per quanto riguarda i professionisti pre legge vige la norma del vecchio ordinamento in attesa della definizione del profilo professionale e del riconoscimento dei titoli pregressi.”*

Se non interpreto male, tale frase sostanzialmente dice che chi ha un'attività di osteopata avviata prima, in attesa dell'evoluzione normativa può continuare per ora sulla propria strada, ma successivamente all'individuazione solo chi è in possesso di titolo professionale sanitario può esercitare l'osteopatia.

Premesso tutto questo, rispondere su chi sarà automaticamente riconosciuto come Osteopata, è aleatorio se non fino a quando almeno non si definirà il profilo professionale.

Chiaro è che chi ha titoli esteri normati, si troverà verosimilmente in una possibile posizione di vantaggio, attraverso le regole dei riconoscimenti dei titoli esteri (es. art.2 Legge 148/2002 o Direttiva 2013/55/UE).

Per i titoli Italiani, bisognerà comprendere come lo stato deciderà e se potrà, in base alle leggi vigenti, interpretare l'eventuale “valore creditizio”.

In questo momento storico ed importante per questa fantastica professione confidiamo tutti nel meglio, sia per la materia e sia per persona che hanno dedicato la loro vita e carriera alla medicina Osteopatica.

Alessandro Quarti per FORMED-BELSO